**D.Lgs. 14/03/2013, n. 33**

**Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80.**

**Art. 5-bis** **Esclusioni e limiti all'accesso civico (15)**

**In vigore dal 15 settembre 2020**

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
   1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
   2. la sicurezza nazionale;
   3. la difesa e le questioni militari;
   4. le relazioni internazionali;
   5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
   6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
   7. il regolare svolgimento di attività ispettive.
2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
   1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
   2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
   3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà

intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di accesso alle informazioni sugli alimenti, il Ministero della salute rende disponibili, ogni sei mesi, tramite pubblicazione nel proprio sito internet, in una distinta partizione della sezione 'Amministrazione trasparente', tutti i dati aggiornati raccolti e comunque detenuti relativi ad alimenti, mangimi e animali vivi destinati al consumo umano provenienti dai Paesi dell'Unione europea nonché da Paesi terzi, anche con riguardo ai dati identificativi degli operatori economici che abbiano effettuato le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito dei suddetti prodotti. All'attuazione del presente articolo il Ministero della salute provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (16)

1. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo *24, comma 1* , della *legge n. 241 del 1990* .
2. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
4. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo *8* del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , adotta linee guida recanti indicazioni operative. (17)
5. Articolo inserito dall' *art. 6, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97* .
6. Comma inserito dall' *art. 43-bis, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120* .
7. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Deliberazione 28 dicembre 2016, n. 1309/2016* .

1